

DL N. 127/2025 ESAME DI STATO: NORME IDEOLOGICHE, INTENTI PUNITIVI E TAGLI. SULLA SCUOLA ERA DIFFICILE FARE PEGGIO.

La Camera dei deputati ha **approvato in via definitiva** il decreto-legge n.127 del 2025, contenente misure urgenti per la **riforma dell'esame di Stato** del secondo ciclo di istruzione e per il regolare avvio dell'anno scolastico 2025/2026. I voti favorevoli sono stati 138, 91 i contrari, 9 gli astenuti.

Il Partito Democratico ha votato contro. Le critiche a questo provvedimento sono numerose.

Innanzitutto, **un nuovo decreto-legge calato dall'alto**. Sulla scuola assistiamo, ogni anno, a un nuovo testo, un nuovo regolamento, una nuova presunta riforma d'urgenza, come se la scuola fosse un cantiere permanente. La scuola ha bisogno anche di stabilità, ha bisogno di tempo e ha bisogno di ascolto, quello che, anche in questo caso, non c'è stato.

Il contenuto del decreto-legge è un **insieme pasticciato di norme ideologiche** con un sapore acre di ritorno al passato, **e tagli** delle risorse.

Si decide di cambiare nome all'esame di Stato, **che tornerà a chiamarsi esame di maturità**. Una scelta simbolica e regressiva, che rischia di mortificare la funzione educativa dell'esame e che ignora il lavoro di chi, negli ultimi vent'anni, ha cercato di costruire percorsi valutativi coerenti, aperti e interdisciplinari.

Viene disegnata **una nuova struttura dell'esame**, centrata su quattro discipline individuate a gennaio, che introduce rigidità e chiusura, favorendo un approccio meramente nozionistico e disciplinare. Una visione che svuota il colloquio orale della sua funzione di sintesi e riflessione, riducendolo a un'ennesima prova di verifica.

Le commissioni d'esame vengono ridimensionate, con un commissario esterno in meno e una commissione ogni due classi. Un evidente **taglio di bilancio** camuffato da riforma pedagogica. Il risparmio stimato di circa 30 milioni di euro viene ottenuto a scapito della collegialità e della pluralità dei punti di vista nella valutazione, impoverendo la qualità del giudizio finale.

La riforma della filiera tecnico-professionale, con l'introduzione della "filiera formativa tecnologico-professionale", rappresenta **un'impostazione ideologica** sbilanciata verso

una **visione utilitaristica** della scuola, piegata alle esigenze del mercato e subordinata alle logiche produttive locali.

La cosiddetta **“formazione scuola-lavoro”** (ex alternanza) continua a essere rilanciata **senza alcuna riflessione critica** sulle distorsioni, i rischi e le disuguaglianze che ha generato.

Aumenta il peso delle prove Invalsi, che vengono trasformate in vere e proprie prove di certificazione individuale. Prove nate per valutare il sistema vengono usate per giudicare i singoli.

La gestione del precariato e delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze, con l'ennesima proroga delle ordinanze ministeriali fino al 2028, conferma l'incapacità del Governo di progettare un sistema di reclutamento stabile, trasparente e meritocratico. **La transitorietà diventa sistema** e l'emergenza si fa regola.

Le risorse destinate al rinnovo del contratto del personale scolastico, pur necessarie, vengono ancora una volta prelevate da altri fondi già destinati a finalità importanti (come la valorizzazione del personale ATA o il miglioramento dell'offerta formativa), **senza alcun investimento aggiuntivo**.

La parziale estensione della Carta del docente ai precari, pur apprezzabile, resta **tardiva e parziale**. Il Partito Democratico continua a chiedere che tutti i docenti, a prescindere dalla durata del contratto, possano accedere pienamente alla formazione professionale.

Le misure su sicurezza, edilizia e dispersione scolastica, pur condivisibili nelle finalità, restano **insufficienti**.

Le misure contenute nel decreto-legge, dunque, **mancano di una visione** d'insieme, sembrano avere più che altro **un intento punitivo** verso le ragazze e i ragazzi che frequentano le scuole, piantano qualche bandierina ideologica, non affrontano i nodi principali, e ancora una volta non aggiungono risorse ma le riducono.

I tagli alla scuola per i prossimi tre anni saranno di circa **600 milioni**, in base alla nuova Legge di Bilancio, mentre continuano a **mancare misure a sostegno del diritto allo studio**, quelle per garantire il servizio di **refezione scolastica**, per contrastare il **caro libri** e per sostenere le famiglie in difficoltà.

Nell'annunciare il voto contrario a questo provvedimento, Irene Manzi, capogruppo PD in Commissione Cultura, si è chiesta: “io non so davvero cosa vi abbiano fatto le generazioni più giovani. Lo dico con sincerità e con sincera partecipazione, però davvero **non si capisce il senso di un'ennesima punizione** introdotta a mezzo norma nell'ordinamento per ottenere un titolo in più sul giornale in nome del motto “ordine e disciplina”. (...) Si cambia il nome, si riduce il numero dei docenti componenti della commissione d'esame non per finalità pedagogiche ma **perché c'è da risparmiare** e soprattutto, per ammissione stessa di Fratelli d'Italia che lo ha detto anche in modo evidente, **si supera un modello di scuola interdisciplinare**, con la possibilità, appunto, di sostenere un esame fondato sulla trasversalità della conoscenza, che dovrebbe essere centrale nella formazione

dell'individuo, e invece **si torna a un modello semplicemente trasmissivo**, fondato sulle materie”.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai lavori parlamentari del disegno di legge del Governo "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, recante misure urgenti per la riforma dell'esame di Stato del secondo ciclo di istruzione e per il regolare avvio dell'anno scolastico 2025/2026" [AC 2662](#) e ai relativi dossier dei Servizi Studi della Camera e del Senato.

Assegnazione alla VII Commissione Cultura.

SINTESI DELL'ARTICOLATO

ESAMI DI STATO ED ESAMI INTEGRATIVI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE (ART. 1)

L'articolo 1, al comma 1, dispone che l'esame di Stato venga **rinominato “esame di maturità”** e che sia considerato quale strumento di verifica con funzione anche orientativa.

Stabilisce, inoltre, che esso debba **tenere conto anche** delle esperienze di **scuola-lavoro**, delle **competenze digitali** e della partecipazione ai **percorsi opzionali**, nonché delle competenze maturate nell'educazione civica.

Ridefinisce poi la **composizione delle commissioni** e stabilisce **l'obbligo di svolgere tutte le prove** per la validità dell'esame; regola l'individuazione annuale delle **quattro discipline** oggetto **del colloquio**, nonché le modalità di questo e i criteri di valutazione; prevede la possibilità di attribuire fino a tre punti integrativi al punteggio e rimanda ad un decreto ministeriale l'aggiornamento dei modelli del diploma e del curriculum.

Il comma 2 stabilisce, con norma di coordinamento, che ogni riferimento all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione è da intendersi fatto all'esame di maturità.

Il comma 3 prevede che nel primo biennio della scuola secondaria di secondo grado gli studenti possano cambiare indirizzo entro il 31 gennaio senza esame integrativo, con l'obbligo per la nuova scuola di predisporre attività didattiche di sostegno. Dal terzo anno, invece, si prevede che il passaggio ad un altro percorso sia subordinato al superamento di un esame integrativo.

Il comma 4 prescrive che agli studenti vengano comunicati i risultati conseguiti nelle prove a carattere nazionale predisposte dall'INVALSI.

Il comma 5 introduce la previsione che l'elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale assegnato agli studenti che abbiano ottenuto una valutazione nel comportamento

pari a sei decimi sia discusso dallo studente in sede di accertamento del recupero delle carenze formative.

Il comma 6 **rinomina i percorsi per le competenze trasversali** e per l'orientamento (PCTO) in "formazione scuola-lavoro".

Il comma 7, come modificato nel corso dell'esame in Senato, dispone **l'incremento di 3 milioni** di euro per l'anno **2026** e di **11 milioni** di euro annui a decorrere dall'anno **2027** dell'autorizzazione di spesa destinata anche alla **formazione specifica dei docenti** aventi titolo alla nomina di **membro delle commissioni** degli esami di maturità.

Il comma 8 stabilisce che, dall'anno scolastico 2026/2027, costituisce titolo preferenziale per la nomina a componente delle commissioni degli esami di maturità l'aver partecipato alla formazione specifica prevista dal comma precedente.

CONSOLIDAMENTO E SVILUPPO DELLA FILIERA FORMATIVA TECNOLOGICO-PROFESSIONALE (ART. 2)

L'articolo 2 include in via ordinaria **i percorsi della filiera tecnologico-professionale nell'offerta formativa** del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione. L'attivazione dei percorsi avviene su richiesta del dirigente scolastico al ricorrere delle condizioni previste.

FONDAZIONE "IMPRESE E COMPETENZE PER IL MADE IN ITALY" (ART. 2-BIS)

L'articolo 2-*bis*, introdotto nel corso dell'esame in Senato, **include i licei**, gli **istituti tecnici**, gli istituti professionali che hanno attivato un percorso con specifico **orientamento al made in Italy**, le altre istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado con un'offerta formativa che valorizza la conoscenza e la diffusione delle produzioni connesse ai settori di eccellenza del made in Italy, nonché gli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy) afferenti alle aree tecnologiche riconducibili al sistema produttivo del made in Italy **nell'ambito**, sinora limitato ai soli licei del made in Italy, **delle istituzioni** scolastiche e formative **beneficiarie dell'attività svolta dalla Fondazione "Imprese e competenze per il made in Italy"**.

RINNOVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA - SEZIONE SCUOLA (ART. 3)

L'articolo 3 **destina alla contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2022-2024**, per il rinnovo del CCNL scuola 2022-2024, **alcune risorse** derivanti da precedenti stanziamenti.

In particolare, il comma 1 destina, a partire dall'a.s. 2026/2027, alla contrattazione collettiva nazionale del comparto istruzione e ricerca - sezione scuola relativa al triennio 2022- 2024 **le risorse calcolate nella misura dello 0,55 per cento del monte salari 2018** e già destinate ai nuovi ordinamenti professionali del personale ATA per gli anni 2025 e 2026.

Il comma 2 destina altresì alla contrattazione collettiva nazionale del comparto istruzione e ricerca - sezione scuola relativa al triennio 2022-2024 le risorse del fondo per la valorizzazione del sistema scolastico, pari a euro **40.937.244 per l'anno 2025 e ad euro 57.854.488 per l'anno 2026.**

Il comma 3 destina alla contrattazione collettiva nazionale del comparto istruzione e ricerca - sezione scuola relativa al triennio 2022-2024 le risorse del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, pari a euro 67.746.059,48 per l'anno 2022 e a euro 13.675.519,67 per l'anno 2023.

Il comma 4 incrementa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028 e 2029 l'autorizzazione di spesa relativa all'affidamento del servizio di copertura assicurativa integrativa delle spese sanitarie del personale della scuola per estenderla, come afferma la relazione tecnica, anche ai docenti e al personale ATA con contratto a tempo determinato sino al 30 giugno.

Il comma 5 incrementa di **15 milioni di euro annui a decorrere dal 2030** il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa.

LA CARTA DEL DOCENTE (ART. 3, CO. 5-BIS)

Il comma 5-*bis* dell'articolo 3, introdotto nel corso dell'esame in Senato, **estende ai docenti con contratto di supplenza** fino al termine delle attività didattiche e **al personale educativo** la platea dei destinatari della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente (**c.d. Carta del docente**) e interviene sulla lista dei beni acquistabili con tale carta, ponendo dei **limiti di cadenza temporale** all'acquisto di hardware e software e inserendo tra i beni acquistabili anche i servizi di trasporto di persone; prevede inoltre che il decreto ministeriale che determina annualmente l'importo della Carta debba essere adottato entro il 30 gennaio di ogni anno e tenendo conto del numero dei docenti destinatari e delle risorse di cui al comma 123 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, nonché del personale educativo.

CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE PER IL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO (ART. 4, COMMI 1 E 1-BIS)

L'articolo 4, al comma 1, **proroga anche per gli anni 2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028** la possibilità attribuita al Ministero dell'istruzione e del merito di disciplinare con una o più ordinanze la formazione delle **graduatorie provinciali** (GPS) e il conferimento delle supplenze per il personale docente ed educativo.

Il comma 1-*bis*, introdotto nel corso dell'esame in Senato, prevede che anche le procedure per la conferma delle supplenze assegnate al docente di sostegno su richiesta delle famiglie sarà regolata, per gli anni scolastici 2026/2027 e 2027/2028, con ordinanza ministeriale.

PERCORSI DI SPECIALIZZAZIONE PER LE ATTIVITÀ DI SOSTEGNO DIDATTICO AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ (ART. 4, CO. 1-TER E 1-QUATER)

L'articolo 4, comma 1-*ter*, introdotto nel corso dell'esame in Senato, prevede che **la specializzazione per** le attività di sostegno didattico agli **alunni con disabilità** può essere conseguita con il superamento dei percorsi di formazione attivati dall'INDIRE **fino al 31 dicembre 2026** (e non più invece fino al 31 dicembre 2025).

Esso stabilisce inoltre che possono partecipare ai predetti percorsi coloro che abbiano svolto un servizio su posto di sostegno della durata di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, negli otto anni precedenti (in luogo dei cinque attualmente previsti).

È altresì estesa a coloro che abbiano conseguito alla data del 24 aprile 2025, e non più, come oggi previsto, alla data del 1° giugno 2024, un titolo attestante il superamento di un percorso formativo sul sostegno agli alunni con disabilità presso un'università estera e abbiano pendente, oltre i termini di legge, il relativo procedimento di riconoscimento, ovvero un contenzioso giurisdizionale per mancata conclusione del procedimento entro i termini di legge, la possibilità di iscriversi ai **percorsi di formazione attivati dall'INDIRE** o dalle università se, contestualmente all'iscrizione, presentano rinuncia a ogni istanza di riconoscimento sul sostegno.

Il comma 1-*quater*, anch'esso introdotto nel corso dell'esame in Senato, dispone che all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1-*ter* si provvede con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

IMMISSIONE IN RUOLO DEI DOCENTI DI SOSTEGNO (ART. 4, CO. 1-QUINQUIES)

L'articolo 4, comma 1-*quinqües*, introdotto in corso dell'esame in Senato, reca disposizioni in materia di **immissione in ruolo dei docenti di sostegno** e in particolare prevede che le facoltà assunzionali annualmente autorizzate per tale tipologia di posto siano utilizzate per le assegnazioni dalle graduatorie provinciali per le supplenze fino al 31 dicembre 2026 e, quindi, anche per le immissioni in ruolo per l'anno scolastico 2026/2027.

A decorrere da tale anno, tuttavia, tale utilizzo sarà possibile non solo **previo esaurimento delle graduatorie** dei concorsi per il personale docente svolti annualmente con la nuova procedura semplificata prevista, in via ordinaria, per effetto dell'attuazione della riforma PNRR, **ma anche previo esaurimento degli elenchi regionali** istituiti dalla recente novella di cui al decreto-legge n. 45 del 2025, in cui sono inseriti i candidati che hanno conseguito almeno il punteggio minimo previsto per il superamento della prova orale in un concorso bandito a decorrere dal 2020.

REQUISITI DI ACCESSO AL CONCORSO PER IL RECLUTAMENTO DEGLI INSEGNANTI TECNICO-PRATICI (ART. 4, CO. 1-SEXIES)

L'articolo 4, comma 1-sexies, introdotto nel corso dell'esame in Senato, **posticipa** dal 31 dicembre 2025 **al 31 dicembre 2026 il termine** oltre il quale saranno richiesti i **nuovi requisiti** di accesso al concorso per il reclutamento degli **insegnanti tecnico-pratici**.

SICUREZZA DEI SERVIZI DI TRASPORTO PER USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE (ART. 5)

L'articolo 5 include le procedure di affidamento del **servizio di trasporto scolastico connesso a uscite didattiche** e viaggi di istruzione tra le ipotesi in cui le stazioni appaltanti sono vincolate all'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La norma stabilisce inoltre che a tali contratti si applicano le disposizioni concernenti i contratti ad alta intensità di manodopera, per i quali, la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento.

EDILIZIA SCOLASTICA (ART. 6, CO. 1)

L'articolo 6, comma 1, prevede che le **eventuali risorse residue** non impiegate per il pagamento all'INAIL dei canoni di locazione per le scuole innovative realizzate da tale istituto, **possano essere utilizzate per la corresponsione dei canoni per l'affitto di immobili o per il noleggio di strutture temporanee** modulari ad uso scolastico anche nell'ambito degli interventi PNRR a titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito diversi dall'Investimento 1.1 della M2C3, ed anche per sostenere eventuali spese di trasporto per gli studenti e gli arredi didattici per rendere fruibili e funzionanti gli edifici da parte degli enti locali attuatori dei medesimi interventi.

INCREMENTO DEL FONDO UNICO PER L'EDILIZIA SCOLASTICA (ART. 6, CO. 1-BIS)

L'articolo 6, comma 1-bis, introdotto durante l'esame in Senato, al fine di consentire la realizzazione di interventi indifferibili e urgenti di **messa in sicurezza degli edifici scolastici pubblici**, incrementa la dotazione del Fondo unico per l'edilizia scolastica di **20 milioni di euro per l'anno 2027 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2036** con l'indicazione delle relative coperture finanziarie.

PROROGA PER IL REGOLARE AVVIO DELL'ANNO SCOLASTICO 2025/2026 ALLA SCUOLA EUROPEA DI BRINDISI (ART. 7)

L'articolo 7, comma 1, proroga l'autorizzazione di spesa di 1 milione di euro - già prevista a legislazione vigente per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 - anche per l'anno 2026, per consentire alla **Scuola europea di Brindisi** la stipulazione di contratti a tempo determinato

mediante procedure comparative indette per il personale docente e amministrativo di madrelingua o esperto in relazione al curriculum previsto per le scuole europee dalla scuola dell'infanzia al conseguimento del baccalaureato europeo.

Il comma 2 reca la clausola di copertura degli oneri finanziari.

MISURE PER L'A.S. 2025/2026 A SUPPORTO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DEL MEZZOGIORNO - «AGENDA SUD» (ART. 7-BIS)

L'articolo 7-bis, inserito nel corso dell'esame in Senato, comma 1, autorizza, per l'anno 2026, la spesa **di 3 milioni di euro** al fine di proseguire le azioni di **contrasto alla dispersione scolastica**, a beneficio delle istituzioni scolastiche ricomprese nel **piano «Agenda Sud»**, già a suo tempo individuate con apposito decreto del Ministro dell'istruzione e del merito come destinatarie di ulteriori risorse per interventi di contrasto alla dispersione scolastica mediante il potenziamento delle competenze di base.

Il comma 2 reca la clausola di copertura degli oneri.

ENTRATA IN VIGORE (ART. 8)

L'articolo 8 stabilisce l'entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.